



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 26 ottobre 2017
(OR. en)**

2017/0190 (COD)

PE-CONS 48/17

**PECHE 340
CODEC 1416**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla politica
comune della pesca**

REGOLAMENTO (UE) 2017/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

**recante modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013,
relativo alla politica comune della pesca**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ Parere del 18 ottobre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ prevede l'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture delle specie soggette a taglie minime ("obbligo di sbarco").
- (2) I piani pluriennali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e i piani di gestione di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio² devono stabilire disposizioni dettagliate intese a facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco ("piani di rigetto").
- (3) A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in assenza di piani pluriennali o piani di gestione, la Commissione può adottare piani di rigetto su base temporanea e per un periodo non superiore a tre anni.
- (4) L'esperienza ha dimostrato che l'elaborazione e l'adozione di piani pluriennali o piani di gestione che includono piani di rigetto richiede più tempo di quanto previsto al momento dell'adozione del regolamento (UE) n. 1380/2013.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(5) È pertanto opportuno fissare il periodo durante il quale la Commissione può adottare piani di rigetto in assenza di piani pluriennali o piani di gestione.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1380/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Qualora per l'attività di pesca in questione non sia adottato un piano pluriennale, o un piano di gestione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Commissione ha il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, atti delegati conformemente all'articolo 46 del presente regolamento, che stabiliscono su base temporanea piani specifici di rigetto contenenti le indicazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a e), del presente articolo, per un periodo iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un altro periodo totale di tre anni. Gli Stati membri possono cooperare, a norma dell'articolo 18 del presente regolamento, nell'elaborazione di tale piano di rigetto affinché la Commissione adotti tali atti o sottoponga una proposta secondo la procedura legislativa ordinaria."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
